



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Generale

STT S.p.A. in liquidazione

La presente versione aggiornata è stata adottata in data con determina n. 39 del 14/10/2024



Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione | 3 |
| Il D.Lgs. 231/2001 | 4 |
| I reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 | 4 |
| Il sistema sanzionatorio | 13 |
| I criteri di esonero dalle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 | 15 |
| Le Linee Guida delle Associazioni di categoria | 16 |
| La Legge 190/2012 e il Decreto legislativo 33/2013 | 17 |
| Il sistema organizzativo della Società | 18 |
| Il processo di adozione del Modello | 19 |
| Il Codice Etico | 21 |
| L'Organismo di Vigilanza | 22 |
| L'istituto del Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 | 26 |
| Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | 27 |
| Il sistema disciplinare | 29 |
| Comunicazione, formazione e diffusione del Modello | 31 |
| Aggiornamento e adeguamento del Modello | 32 |



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Introduzione

Il presente documento, corredata di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23, la cui versione è stata adottata da STT Holding S.p.A. in liquidazione (di seguito la "Società" o "STTH"), con determina del liquidatore in data 14 ottobre 2024 nr. 39.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo interno, in grado di prevenire e mitigare il rischio di commissione (od anche il solo tentativo di commissione) dei reati indicati nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto") ed i comportamenti non conformi al Codice Etico ed al Codice di Comportamento adottati dal Gruppo.

Il Modello è suddiviso in

- a) Parte Generale
- b) Parti Speciali.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione delle Famiglie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, l'indicazione dei destinatari del Modello, l'individuazione della Governance, l'illustrazione degli adempimenti posti in essere in relazione al nuovo istituto *whistleblowing* nel rispetto del D.Lgs. 24/2023, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi destinati allo stesso, la definizione del sistema disciplinare e l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili", ovvero tutte quelle attività considerate a rischio reato all'esito della individuazione e dell'analisi dei rischi condotta ai sensi del Decreto; i principi generali di comportamento; gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Fanno parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Codice di Comportamento;
- Matrice di individuazione delle aree a rischio reato (MIAR);
- Per gli aspetti di interesse, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello costituisce la normativa interna della Società, unitamente ai suoi allegati, e si applica all'organo amministrativo, a tutto il personale dipendente ed ai collaboratori che operano in nome e per conto della Società (di seguito "Destinatari").

Ai fornitori, ai clienti ed ai partner d'affari si richiede il rispetto del D.Lgs. 231/2001, nonché di conformarsi a quanto statuito all'interno del Codice Etico.

Il D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello sia aggiornato in relazione all'evoluzione normativa e ai mutamenti societari.

PARTE GENERALE



Il D.Lgs. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente. La normativa di riferimento richiede, quali requisiti essenziali: la commissione di un reato presupposto, quindi previsto dal catalogo dei reati di cui al Decreto, posto in essere da apicali o subordinati e che comporti un vantaggio o un interesse per lo stesso Ente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal Legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Ne deriva che, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Gli Enti possono essere considerati responsabili ognqualvolta si realizzi un reato presupposto nel loro interesse o vantaggio. Pertanto, trattasi di un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno.

Diversamente, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso nell'interesse esclusivo proprio del soggetto che lo ha commesso o di terzi, si escludono profili di responsabilità in capo all'Ente.

La responsabilità in capo all'Ente si può estendere anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (c.d. Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati).

Dall'impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa da reato degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, la Società, in quanto persona giuridica può quindi essere ritenuta responsabile in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse e/o vantaggio dell'Ente stesso da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali (art. 5, comma 11 lett. a) di rappresentanza, di amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale" (art. 5, Comma 1. lett. b).

I reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Come già descritto nel paragrafo precedente, la responsabilità dell'Ente è circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti, di specifiche ipotesi di reato ovvero tutte quelle presenti nel D.Lgs. 231/2001 (dette reati presupposto).

Si riporta di seguito l'elenco di tutti reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2003¹, raggruppati all'interno delle rispettive Famiglie di reato, si rinvia alla Parte Speciale del Modello per maggiori dettagli esplicativi.

Nel disposto degli **artt. 24 e 25 del Decreto** sono compresi i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

¹ L'elenco dei reati risulta aggiornato al mese di gennaio 2024.

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314, comma 1, c.p.),
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.),
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o/ promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art.321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

Si precisa quanto segue:

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per istituzioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Una funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per incaricato di pubblico servizio, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività' non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale, in quanto tali prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'art. 24-bis del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) annovera i seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

L'art. 24-ter del Decreto (Delitti di criminalità organizzata) comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'**art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio) del Decreto**, comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L'**art. 25-ter (Reati societari) del Decreto** annovera i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

L'**art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) del Decreto** richiama le seguenti fattispecie di reato:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018
- Istrigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

L'**art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)** del **Decreto** comprende l'unica fattispecie criminosa prevista e punita all'art. 583-bis c.p.

L'**art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"** del **Decreto** comprende i seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

L'**art. 25-sexies (Reati di abuso di mercato)** del **Decreto** configura una responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

L'art. 25-septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del Decreto prevede due distinte fattispecie di illecito amministrativo da reato dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) del Decreto ricomprende le seguenti fattispecie criminose:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

L'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

L'art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

L'art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) del Decreto comprende un'unica fattispecie di reato prevista e punita all'art. 377 bis c.p.

L'art. 25-undecies (Reati ambientali) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

L'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto

comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) del Decreto comprende un'unica fattispecie di reato prevista e punita all'art. 604 bis c.p.

L'art. 25-quaterdecies (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

L'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

L'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

L'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

L'art. 25-duodevices (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

L'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I **reati transnazionali** disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il sistema sanzionatorio

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità amministrativa da reato della Società all'interno della quale il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima. Viceversa, la Società non risponde (art. 5 comma 2, D.Lgs. 231/2001) se le persone indicate:

- 1) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero
- 2) abbiano aggirato fraudolentemente il sistema di controllo interno.

Sono previste le seguenti sanzioni:

• **Sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecunaria risponde l'ente con il suo patrimonio. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecunaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

• **Sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività aziendale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per alcuni reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto "non apicale"); in



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

deroga alla temporaneità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni

interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

- **Confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di lucro. In merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto. L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge. Si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo.
- **Pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

I criteri di esonero dalle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'Ente non risponde se i soggetti in posizione apicale e/o i soggetti sottoposti all'altrui direzione, che hanno commesso il reato, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, prevede l'esonero dell'Ente della responsabilità, qualora lo stesso dimostri che:

- il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi;
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli idonei a prevenire fattispecie di reato verificatesi;
- l'Ente abbia affidato ad un organo interno dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente è ritenuto responsabile se alla commissione del reato ha contribuito tramite l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Pertanto, la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

A tal proposito, il Decreto delinea il contenuto dei Modelli prevedendo che gli stessi debbano rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati (attività sensibili)
- prevedere specifici protocolli (ad es. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Le Linee Guida delle Associazioni di categoria

Nella predisposizione del presente Modello, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società si è ispirata alle "Linee Guida" di Confindustria² aventi carattere generale, ma di valido supporto per la corretta applicazione delle metodologie di valutazione dei rischi.

La legge 190/2012 ha introdotto una serie di misure finalizzate alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

Tra i destinatari dell'intervento normativo vi sono le amministrazioni pubbliche centrali e locali nonché le società in controllo pubblico o comunque a partecipazione pubblica. In tale perimetro normativo rientra la Società STTH, in particolare, essendo partecipata al 100% dal Comune di Parma, rientra nell'ambito delle Società in controllo pubblico, ed è pertanto tenuta ad adottare misure di prevenzione della corruzione che, come previsto dalla Determinazione n. 8/2015 di ANAC, sono coordinate con il presente Modello al fine di garantire sia l'organicità delle disposizioni cui il personale deve attenersi e, conseguentemente anche la migliore efficacia delle misure medesime.

Si è ritenuto, dunque, di analizzare il rischio di commissione di illeciti sia con riferimento ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, sia con riferimento a specifiche fattispecie rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione. In particolare, le misure adottate con il presente Modello e con l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), coerentemente con la disciplina della L. 190/12 e con le disposizioni previste da ANAC, sono volte alla prevenzione non solo dei reati di corruzione, concussione e degli altri reati contro la P.A., ma anche di tutte quelle condotte che, pur non essendo penalmente rilevanti, costituiscono comunque uno svilimento dell'azione dell'amministrazione, ovvero una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Sulla base del risultato della mappatura del rischio si è dunque provveduto all'adozione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, integrato dove necessario e in quanto compatibili, con le regole di comportamento prescritte per i dipendenti pubblici dal D.P.R. 62/2013.

Del pari sono state integrate con il presente Modello le misure previste nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) adottate sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dalla delibera 50/2013 e dall'allegato 1 alla determinazione 8/2015 ANAC.

Il presente Modello rappresenta, pertanto, unitamente ai suoi allegati, un unico corpus coordinato e integrato contenente misure volte alla promozione della legalità nell'Ente e alla prevenzione degli illeciti.

² Si fa riferimento alle Linee Guida aggiornate a giugno 2021.

La Legge 190/2012 e il Decreto legislativo 33/2013

Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge 190/2012 ha innovato profondamente l'approccio al tema della corruzione, affrontandolo, oltre che dal punto di vista penalistico, anche da un punto di vista amministrativo e comportamentale, promuovendo i comportamenti rispettosi dell'etica pubblica e della trasparenza. Tale normativa vuole avere lo scopo di favorire la realizzazione e l'applicazione di un sistema strutturato di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Azienda.

L'applicazione della L. 190/12 nelle società partecipate da enti pubblici e negli enti di diritto privato prevede l'introduzione di specifiche prescrizioni finalizzate all'individuazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da fenomeni corruttivi. Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui sia già adottato un modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, l'applicazione della Legge 190/12 può fare perno su tale modello, ma dovrà prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti quei reati considerati nella L. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo.

La normativa prevede la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, il cui contenuto minimo può essere ricondotto a quanto previsto anche nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, con l'ulteriore previsione dei seguenti punti:

- previsione delle modalità di gestione delle risorse umane (oltre a quelle finanziarie);
- previsione esplicita della necessità del Codice di comportamento;
- previsione della necessità di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001.

Sebbene vi sia una sostanziale analogia tra alcuni reati-presupposto elencati dal D.lgs. 231/2001 (mappati nel Modello 231 adottato dalla Società) e quelli, propri dei pubblici ufficiali, indicati dalla L. 190/12 e dal P.N.A., il punto nodale è che l'ottica è diametralmente capovolta: contrariamente al dettato del D.lgs. 231/2001, la L. 190/12, nel caso delle partecipate, intende prevenire la corruzione - di tipo passivo - limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, partecipato da un Ente pubblico, ed ai rischi in cui potrebbe incorrere, sono state ritenute di particolare rilevanza, tra le altre, per le Società del Gruppo, anche fatti-specie criminose non appartenenti al catalogo dei reati presupposto.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Il D.Lgs. 33/2013, in attuazione ai commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge 190/2012, interviene sui temi del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Tale decreto introduce la trasparenza come strumento per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle Linee Guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il D.Lgs. 33/2013, alla luce della novella normativa ad opera della Legge 114/2014, si applica per intero alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni "limitatamente alle attività di pubblico interesse".

Il sistema organizzativo della Società

Mission

La Società STTH è stata costituita nel 2009 con Socio Unico il Comune di Parma.

La Società è strumento organizzativo del Comune di Parma mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società che hanno per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'azione efficiente, efficace ed economica nel perseguitamento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La Società pertanto ha per oggetto:

- la progettazione e la realizzazione di interventi complessi per la trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, anche di tipo infrastrutturale ovvero connessi alla mobilità e ai trasporti, in attuazione degli strumenti urbanistici e degli indirizzi del Comune di Parma;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, anche intervenendo alla loro costituzione, che potranno avere oggetti analoghi ed iniziative imprenditoriali che abbiano rilevanza pubblica per conto e nel territorio del Comune di Parma;
- la gestione delle partecipazioni societarie detenute e, nel rispetto degli indirizzi del Comune di Parma, l'esercizio delle funzioni di pianificazione e coordinamento strategico e di controllo delle società partecipate.

La Struttura Organizzativa

In termini di governance, ai vertici della struttura organizzativa si posiziona l'Assemblea dei Soci, il Liquidatore unitamente al Collegio Sindacale.

Le società ha un solo dipendente che svolge un ruolo di direzione e controllo sulle partecipate, nonché di Responsabile unico di procedimento.

Il Gruppo è così formato:





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

S.T.T. Holding Spa in liquidazione
Società per la trasformazione del Territorio S.p.A. in liquidazione
Largo Torello di Strada 15/A 43121 Parma
Tel. +39 0521/031120

Liquidatore: Dott. Thomas Gardelli
Direzione e coordinamento: Dott.ssa Francesca Capelli



SOCIETÀ DEL GRUPPO
Controllate al 100% dal S.T.T. Holding S.p.A. in liquidazione



Il processo di adozione del Modello

Si descrivono di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle attività sensibili e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto dalla Società per prevenire e mitigare i rischi-rato, sulle cui basi è stato predisposto il Modello.

Le attività propedeutiche alla definizione del Modello

La Società, al fine di dotarsi di un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha attuato una serie di attività preliminari, articolate in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione del rischio conforme con le disposizioni del Decreto e le Linee Guida di riferimento.

La Società si è determinata ad implementare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 svolgendo le seguenti attività:

- 1) Analisi preliminare e pianificazione;
- 2) Interviste e individuazione dei reati ritenuti potenzialmente applicabili;
- 3) Mappatura dei processi e relative attività sensibili;
- 4) Definizione del Documento MIAR (Matrice di individuazione delle aree a rischio reato);
- 5) Rilevazione dei protocolli di controllo attesi;
- 6) Action Plan.

Nella fase di rilevazione dei protocolli di controllo a presidio delle attività ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/01, ci si è ispirati ai principi generali di controllo, ovvero:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Nell'ambito delle attività di intervista e mappatura dei rischi si è svolto un processo di sensibilizzazione del personale della Società alla funzione del Modello e ai principi comportamentali cui la Società si ispira.

A tal fine, le attività di implementazione del presente documento hanno preso avvio da un incontro iniziale (c.d. "kick-off meeting"), alla presenza della Direzione.

Nel corso di tale incontro si è proceduto ad illustrare la portata del D.Lgs. 231/2001, le fasi di sviluppo del processo teso alla definizione del presente Modello ed il coinvolgimento richiesto ai singoli responsabili; il documento presentato, corredata di una descrizione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, è disponibile presso la Società.

Inoltre, le attività di implementazione del presente documento sono state precedute da una fase preliminare di raccolta e analisi della documentazione organizzativa (Statuto, Visura societaria, sistema delle deleghe e dei poteri, Bilancio, Organigramma, Mansionari, Regolamenti, contrattualistica rilevante, ecc.) e di pianificazione delle fasi di "costruzione" del Modello.

Costituiscono parte integrante delle politiche interne in merito al sistema di controllo interno della Società:

- Il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla normativa, nonché al fine di prevenire condotte di sviamento dell'azione Amministrativa, ovvero poste in essere in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, così recependo gli obblighi di comportamento ex D.P.R. 62/2013, per quanto applicabili;
- il Codice di comportamento, come misura di prevenzione della corruzione e contenente i principi ai quali il personale deve attenersi nello svolgere le proprie funzioni;
- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
- la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, al fine di garantire che ogni transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;

Dette componenti devono essere fondate sui principi di:

- o Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- o applicazione del principio di segregazione dei ruoli;
- o documentazione dei controlli;
- o previsione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle norme del Codice etico e del Modello;
- o autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Sistema dei Controlli Interni rappresenta quindi un sistema integrato e dinamico di procedure e norme più operative, che regolamentano i processi aziendali e definiscono i relativi controlli, in conformità con la legge ed i regolamenti.

Inoltre, la Società monitora costantemente i risultati raggiunti in termini di efficienza efficacia ed economicità unitamente al rispetto delle normative di settore vigenti.

Nel seguito si riportano le Famiglie di reato ritenute potenzialmente rilevanti per la Società:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24-25 D.Lgs. 231/2001)**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)**
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)**
- **Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)**

- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001)

- **Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)**
- **Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001)**
- **Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies D.Lgs. 231/2001)**

Il Codice Etico

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D.Lgs. 231/01, prevede i criteri generali di comportamento ai quali devono attenersi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, temporaneamente o stabilmente, instaurano rapporti con la Società. Esso, pertanto, contempla i principi etici essenziali in riferimento al sistema di controllo preventivo rispetto ai reati contemplati nel Decreto. Lo stesso, come previsto dalla determinazione n. 8/2015 di ANAC, è stato integrato con alcune disposizioni volte a prevenire il rischio di corruzione ai sensi della L. 190/12. A tal fine si è ritenuto di estendere ai Destinatari del Codice Etico alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 recante Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili.

La relazione tra Modello Organizzativo e Codice Etico

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione, attuazione e rispetto dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico è quindi parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed ha lo scopo di esprimere principi deontologici che la Società, in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività, riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, degli Organi Sociali, dei Consulenti e di tutti coloro che, direttamente o Indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con esso.

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme adottate dalla Società per promuovere gli alti principi morali di correttezza, onestà e trasparenza in cui la Società crede e a cui uniforma la propria attività. Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenza di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali della Società e le norme di condotta di carattere generale a presidio di tutte le attività aziendali.³

³ Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione civile con ordinanza 23427 del 1° agosto 2023: "nelle società commerciali il Codice etico costituisce il necessario completamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all'etica e ai valori che ispirano l'impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmente gli esterni che, con le società, intrattengano rapporti commerciali)".



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;
Tel. +39052103120
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché la Società non risponda dei reati commessi dagli apicali o dai sottoposti è l'aver affidato il compito di vigilare sull'effettiva operatività, sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organo amministrativo della Società, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, nomina l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di Vigilanza – considerato nel suo complesso – impronti le proprie attività a criteri di *autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione*, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'*autonomia e l'indipendenza* dell'Organismo di Vigilanza si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente dell'Ente e in particolare, dell'Organo Dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta ai Liquidatori. L'Organismo di Vigilanza deve altresì godere di garanzie tali da impedire che possa essere rimosso o penalizzato in conseguenza dell'espletamento dei suoi compiti.

Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'Organismo di Vigilanza di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario. È necessario, altresì, che l'Organismo di Vigilanza disponga di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

Con riferimento, infine, alla *continuità di azione*, l'Organismo di Vigilanza dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presta attività lavorativa per la Società. Al fine di aderire a detto criterio, tale Ufficio può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni⁴.

Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha nominato un Professionista esterno quale Organismo di Vigilanza monocratico, il quale soddisfa tutti i requisiti *ex lege* richiesti.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia di poteri di iniziative e di controllo.

L'Organismo resta in carica per un periodo di tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

È esclusa la possibilità di nominare membro dell'Organismo di Vigilanza colui che si trovi in situazione di:

- conflitto di interessi, anche potenziale con la Società;
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori delle Società in parola, revisori incaricati dalla Società di revisione, componenti degli organi sociali ed il vertice.

Onorabilità

Non può essere eletto l'Organismo di Vigilanza che:

- si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, ecc.), abbia subito una condanna con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva, ovvero a seguito di

⁴ "Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari". Confindustria, cit., pag. 60.

patteggiamento, (anche se a pena condizionalmente sospesa) fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni.

- Abbia rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad Enti nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica, per i quali sia stata accertata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo stesso.
- Abbia subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D.Lgs. 58/1998.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere al proprio interno una pluralità di competenze, tra cui conoscenze di tipo ispettivo ed organizzativo sui sistemi di controllo (organizzazione aziendale, analisi di procedure, ecc.), nonché di tipo giuridico, specie in disciplina penale d'impresa.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve garantire un'attività costante di vigilanza sul Modello, fornendo pareri consultivi sulla costruzione ed aggiornamento dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al suo ultimo anno di funzioni, pur continuando a svolgere, *ad interim*, le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che sarà all'uopo nominato, onde consentire la continuità dei controlli e delle procedure di vigilanza.

Revoca

I Liquidatori possono revocare l'Organismo di Vigilanza, in tutto o in parte, nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché quando i Liquidatori vengano a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Decadenza

L'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- si trovi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perda i requisiti di onorabilità;
- si accerti che abbia rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad Organizzazioni nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o ad illeciti amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la sua carica;
- si accerti che da parte dei Liquidatori vi sia stata negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'Art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di una continuità di azione nell'efficace e costante attuazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- A. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e verificare l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello adottato nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti;
- B. assicurare l'elaborazione del Piano annuale delle verifiche, in coerenza con i principi contenuti nel Modello e l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- C. assicura, con opportune tecniche di monitoraggio, di analisi e di valutazione dei rischi, la rilevazione di eventuali difetti di funzionamento dello stesso attraverso l'individuazione di elementi indicativi della concreta e/o potenziale commissione di reati all'interno della Società. In particolare, l'attività ispettiva e di controllo, deve tendere all'individuazione di eventuali punti di debolezza del sistema che potrebbero essere potenzialmente idonei a favorire la commissione dei reati o semplicemente a riscontrare un significativo scostamento tra comportamenti effettivamente accertati rispetto a quelli codificati;
- D. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello in relazione, ad esempio, a mutate condizioni organizzative e/o normative o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'ente; le modifiche devono essere approvate dai Liquidatori e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati;
- E. assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- F. assicurare costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali relativamente alle attività di verifica e controllo svolte;
- G. attuare un sistema di comunicazione interna teso a consentire la ricezione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, che garantisca la tutela e la riservatezza del segnalante;
- H. Informare i Liquidatori e il RPCT circa le violazioni accertate che possano comportare profili di responsabilità a carico della Società ed avviare il relativo procedimento per le eventuali sanzioni disciplinari;
- I. verificare l'idoneità del sistema disciplinare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e monitorare l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione del Modello;
- J. promuovere e monitorare iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- K. monitorare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza, la comprensione ed il miglioramento dello stesso.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve programmare verifiche periodiche campionarie e riunirsi almeno trimestralmente, anche in videoconferenza, per accettare l'applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un campione di documenti operativi ed amministrativi attinenti alle diverse aree sensibili a rischio di reato.

In occasione di queste riunioni deve, altresì, essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello. Relativamente alle attività svolte, deve essere redatto un apposito verbale e condiviso con le Società.

Nello svolgimento dei compiti assegnati l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi controllo e potrà giovarsi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione delle diverse funzioni e strutture della Società, ovvero di collaboratori esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

All'Organismo di Vigilanza è inoltre garantito l'utilizzo di idonei locali per le riunioni, audizioni ed altre attività, al fine di garantire che le funzioni ad esso affidate siano svolte con assoluta riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, la responsabilità di redigere un proprio regolamento interno, a cui si rimanda, volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene ai propri poteri e al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura interna, fermo restando però che in capo ai Liquidatori ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in seguito alle ispezioni realizzate, nonché al verificarsi di eventuali segnalazioni e/o all'emersione di eventuali criticità, riferisce con diverse linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente ai Liquidatori e all'RPC al fine di informarli tempestivamente su eventuali segnalazioni relative all'accadimento di ipotesi di violazione del Modello, ad innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ovvero alla necessità od opportunità di modificare/aggiornare il Modello;
- la seconda, semestrale ed annuale, nei confronti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale al fine di informarli circa l'attività svolta, con particolare riferimento al funzionamento del Modello, alle verifiche effettuate e al piano delle attività, nonché con riferimento ai principali accadimenti aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, dando evidenza di eventuali infrazioni rilevate.

Tali report sono archiviati unitamente a tutte le carte di lavoro dell'Organismo di Vigilanza a cura dello stesso.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono stati suddivisi in "periodici" e "tempestivi" e devono essere approvati dai Liquidatori della Società.⁵

- I flussi informativi periodici di informazione devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza con cadenza semestrale entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno. Tali flussi riguardano a titolo esemplificativo:
 - Cambiamenti interni
 - Rapporti con terzi
 - Gestione rapporti
 - Eventi anomali
 - Sintesi dei flussi tempestivi nel periodo
- I flussi informativi tempestivi devono invece essere inviati all'accadimento di situazioni di allarme. Tali flussi riguardano a titolo esemplificativo:
 - Cambiamenti interni
 - Nuovi rapporti
 - Accadimento di reati o svolgimento di indagini
 - Eventi anomali di particolare gravità

I flussi informativi devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica riservato:

odvareastazione@sttholding.it

Inoltre, per agevolare l'attività di controllo e di pianificazione degli audit dell'Organismo di Vigilanza, tutti i soggetti destinatari del presente modello, devono immediatamente trasmettere allo stesso le informazioni rilevanti concernenti l'attività delle Società, incluse:

- qualunque criticità o conflitto di interesse sorgesse nell'ambito del rapporto con la P.A. con nota scritta;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti in caso di avvio a loro carico di procedimenti per reati, salvo espresso divieto dell'Autorità precedente;

⁵ Per informazioni più dettagliate in merito, si rimanda alle istruzioni descritte nel "Regolamento sul funzionamento dell'OdV".



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- notizie e documenti relativi all'instaurazione ed all'esito di procedimenti disciplinari.

Inoltre, è fatto specifico obbligo ai Responsabili di ogni servizio/funzione di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale, una "Attestazione ai fini del D.Lgs. 231/2001" con la quale riportano all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni al Modello ed alle procedure operative, commesse dai soggetti sottoposti alla propria supervisione, oltre che da eventuali consulenti, delle quali siano venuti a conoscenza, ovvero attestano la piena conformità delle condotte dei soggetti, sottoposti alla loro supervisione alle procedure operative e al Modello, qualora nel periodo di riferimento non siano venuti a conoscenza di alcuna infrazione al Modello ed alle procedure operative vigenti.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello sono conservati digitalmente dall'Organismo di Vigilanza per un periodo di 10 anni.

L'istituto del Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023

Il 10 marzo 2023 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il nuovo D.Lgs. 24/2023 ha modificato ed innovato la disciplina relativa all'istituto del whistleblowing, vincolando gli enti, pubblici e privati, a implementare un sistema di whistleblowing dotato delle caratteristiche dettate dal Decreto stesso.

Da tempo l'istituto del whistleblowing è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti, per tale motivo già la Legge n. 179 del 2017 aveva esteso anche al settore privato le disposizioni poste a tutelare il dipendente che segnalava illeciti (c.d. whistleblower), inizialmente previste per i soli enti pubblici.

Tuttavia, il D.Lgs. 24/2023 ha provveduto ad abrogare l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001, in quanto agli Enti dotati di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle dimensioni aziendali, si applicano le nuove disposizioni normative. Le medesime disposizioni normative si applicano, altresì, a tutti gli Enti pubblici, ovvero in controllo pubblico.

Pertanto, la Società, al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni, in linea con le nuove prescrizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, si avvale di una Procedura whistleblowing nella quale vengono rappresentate ed esplicate le caratteristiche e le modalità del sistema di segnalazione implementato e raggiungibile sul il sito web in Società Trasparente alla sezione Altri contenuti, attraverso il seguente link: <https://gruppoparma.openblow.it>.

In caso di conflitti di interessi, ovvero qualora la persona del segnalato coincidesse con il gestore delle segnalazioni (RPCT), il Segnalante ha la facoltà di avvalersi del canale di segnalazione esterno istituito e gestito da ANAC e raggiungibile sul sito web istituzionale: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa anche a tutti gli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che lo stesso sia individuato anche nell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

La scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere preferibilmente su dirigenti che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. Tale soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna o disciplinari. Il Soggetto preposto a tale ruolo deve aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse evitando, per quanto possibile la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio.

Compiti

Il Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) da sottoporre ai Liquidatori e per l'adozione e la comunicazione al dipartimento della Pubblica Amministrazione competente.

Il Responsabile, entro lo stesso termine, dovrà definire le procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi (es. Risk Assessment) in riferimento alle attività presidiate;
- suggerire soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle diverse aree esposte a rischio reato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, nel rispetto della normativa ex D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC di riferimento emanate a luglio 2023.

Responsabilità

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni relative agli obblighi di formazione del personale;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il Responsabile della Trasparenza



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

L'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 dispone che, deve essere nominato il "Responsabile per la Trasparenza" individuabile nel medesimo soggetto nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione".

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Obblighi di pubblicazione

Il D. Lgs. 33/2013 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività. Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della Legge 190/2012 prevede che gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono soggetti agli adempimenti di pubblicità per tutta la parte di attività di pubblico interesse.

Successivamente, il D. Lgs. 33/2013, così come novellato dalla Legge 114/2014 (di conv. del D.L. 90/2014), ha esteso l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza individuati da detto decreto *"limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni"*.

La Società configurandosi quale ente di diritto privato in controllo pubblico, dovrà:

- collaborare con il Comune di Parma per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013;
- assicurare, per quanto compatibili alla propria struttura e attività, tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla *"attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"* (art. 11, comma 2, D.lgs. 33/2013).

Compiti del Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013:

- provvede all'aggiornamento del programma triennale per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, quale parte integrante del PTPC, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Responsabilità del Responsabile per la Trasparenza

La responsabilità in caso di inadempimenti è disciplinata dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013. In particolare, nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

Il sistema disciplinare

Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione Apicale sia ai soggetti Sottoposti ad altrui direzione, che l'esonero da responsabilità dell'Ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è quindi condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Da specificare che l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria.

Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dalle altre norme di legge applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono a titolo esemplificativo elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- A. violazione di regole o di procedure Interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es: omissione di comunicazioni false comunicazioni all'OdV, ostacolo all'attività dell'OdV, omissione di controlli etc.);
- B. violazione di prescrizioni del Codice Etico;
- C. comportamenti diretti univocamente al compimento di uno o più reati, o comunque idonei ad esporre la Società alle conseguenze della commissione di reati;
- D. violazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 24/2023, a titolo esemplificativo, diffondere l'identità del Segnalante, ovvero esporre lo stesso ad atti ritorsivi e/o discriminatori.

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, ovvero all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui la Società è esposta). La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e del Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Pertanto: (i) ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare; (ii) all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà prescritta una sanzione disciplinare; (iii) tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e di altre norme eventualmente applicabili, sono previsti dal CCNL applicabile.

Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dei Liquidatori o di qualche membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei Soci, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ognuno per quanto di propria competenza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Misure nei confronti di dipendenti

In caso di violazione del Modello da parte di personale dipendente non dirigente, l'organo Amministrativo può applicare le sanzioni di seguito elencate secondo il criterio della proporzionalità, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale settore Commercio Servizi Terziario applicato e dello Statuto dei Lavoratori:

- rimprovero verbale



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

- rimprovero scritto

- multa

- sospensione

- licenziamento.

Non si analizza la violazione del Modello da parte di personale dirigente, in quanto i dipendenti ed i distaccati all'interno della Società, svolgono ruoli non dirigenziali.

Misure nei confronti dei Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Documento di Parte Generale e nel Codice Etico, Documenti pubblicati sul sito web della Società in Società Trasparente, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento.





Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico
Direzione e coordinamento: Comune di Parma
Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;
Tel. +39052103120
Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;
Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Comunicazione, formazione e diffusione del Modello

Comunicazione e formazione per i Dipendenti

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti nella Società e di tutti i soggetti che hanno rapporti con esso, è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale della Società (di ogni livello) deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti o delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire, alle risorse presenti la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso inquadramento gerarchico ed al diverso livello di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

Al momento dell'adozione del Modello, nonché in occasione del suo aggiornamento, pertanto, deve essere data opportuna comunicazione a tutto il personale dell'avvenuta adozione da parte degli Organi direttivi e dovrà essere indetta un'apposita riunione per una discussione iniziale sull'intera problematica. Al personale verrà inoltre chiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice Etico.

Anche i membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e/o sottoscrivere la dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello.

Infine, i dipendenti con ruoli apicali, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al grado di autonomia gestionale, sono chiamati a collaborare fattivamente per la corretta e concreta osservanza generale del Modello e del codice Etico. Essi sottoscriveranno un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri degli Organi Sociali.

La Società si impegna ad organizzare appositi seminari e/o sessioni formative mirate, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano/ della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie Funzioni interne.

Comunicazione per Consulenti, Collaboratori, Fornitori

La Società promuove, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Codice Etico ai propri Consulenti, Collaboratori, Fornitori e terzi. Invero, lo stesso è pubblicato sul sito web della Società, in Società Trasparente.

Il rispetto del Codice Etico deve essere prescritto dagli accordi contrattuali con i Consulenti, Collaboratori e Fornitori e sarà oggetto di specifica approvazione.



Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A in liquidazione , Società a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Comune di Parma

Sede: Largo Torello dè Strada 15/a - 43121, Parma;

Tel. +390521031120

Capitale Sociale : € 5.716.070,00 interamente versato; C.F. e Partita Iva 02540570344; R.E.A. 246788;

Web-site: www.sttholding.com Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sttholding.it

Aggiornamento e adeguamento del Modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

1. Evoluzione normativa;
2. Violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
3. Modifiche della struttura organizzativa.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al medesimo organo che, ai sensi del Decreto, ne abbia deliberato l'iniziale adozione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà a tal fine comunicare ai Liquidatori ogni elemento o informazione utile a dimostrare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.